



CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

copia

n° **038 del 27/02/2018**

OGGETTO : ISTITUZIONE REGISTRO DELLE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (D.A.T.) APPROVAZIONE DISCIPLINARE E MODULISTICA

L'anno duemiladiciotto il giorno VENTISETTE del mese di FEBBRAIO alle ore 16,45 nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, composta da:

Dott.	Adamo Coppola	Sindaco
Sig.	Gerardo Santosuosso	Assessore
D.ssa	Elvira Serra	Assessore
Dott.	Roberto Antonio Mutalipassi	Assessore
D.ssa	Rosa Lampasona	Assessore
Avv.	Eugenio Benevento	Assessore

Risultano assenti : SERRA - BENEVENTO.

Assume la presidenza il Sindaco Dott. Adamo Coppola.

Partecipa il Segretario Generale dott. Francesco Minardi.



CITTÀ DI
AGROPOLI

AREA ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE -COMMERCIO -SERVIZI
DEMOGRAFICI E STATISTICI

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale

Proponente: Sindaco

**OGGETTO: Istituzione Registro delle Disposizioni Anticipate di Trattamento (D.A.T.)
Approvazione disciplinare e modulistica**

Premesso:

- che l'art. 13 della Costituzione Italiana afferma che "la libertà personale è inviolabile", sancendo e corroborando il riconoscimento della libertà e dell'autonomia dell'individuo in scelte personali che lo riguardano;
- che l'art. 32 della Costituzione prevede che: *"nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana"*;
- che la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea sancisce come il consenso libero e informato del paziente all'atto medico sia considerato un diritto fondamentale del cittadino, afferente ai diritti all'integrità della persona(Titolo 1: Dignità; art. 3: Dignità all'integrità personale);
- che la Repubblica Italiana ha ratificato, con la legge 28 marzo 2001 n. 145, la Convenzione sui diritti umani e la biomedicina (anche detta Convenzione di Oviedo del 1997), nella quale si stabilisce che: *"i desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell'intervento, non è in grado di esprimere la propria volontà, saranno tenuti in considerazione"*;
- che, coerentemente con le indicazioni fornite dal Comitato Nazionale di Bioetica nel corso dell'anno 2003, è possibile, ai fini della predisposizione concreta di uno strumento attraverso cui manifestare il proprio testamento biologico, fare riferimento ad un documento valido solo per iscritto, che non possa contenere raccomandazioni in contraddizione col diritto positivo, con le norme di buona pratica clinica, con la deontologia medica o che pretendano di imporre attivamente al medico pratiche per lui in scienza e coscienza inaccettabili e che il paziente non può essere legittimato a chiedere e a ottenere;
- che il nuovo codice di Deontologia medica adottato dalla Federazione Nazionale dei Medici chirurghi ed odontoiatri, dopo aver precisato all'art. 16 che il *"medico deve astenersi dall'ostinazione in trattamenti diagnostici e terapeutici da cui non possa attendere un beneficio per la salute del malato..."*, all'art. 35 sancisce che *"il medico non deve intraprendere attività terapeutiche senza l'acquisizione del consenso esplicito ed informato del paziente... In ogni caso, in presenza di un documentato rifiuto di persona capace, il medico deve desistere da atti curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona"*. Inoltre all'art. 38 si afferma che *"il medico deve attenersi...alla volontà liberamente espressa dalla persona di curarsi... Il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà deve tener conto nelle proprie scelte di quanto precedentemente manifestato dallo stesso in modo certo e documentato."*;

Considerato che la legge 22 dicembre 2017 n. 219 recante “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento” DAT, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 16 gennaio 2018, è in vigore dal 31 gennaio 2018;

Dato atto che la legge 219/2017 “tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione della persona” riconoscendo le Dichiarazioni Anticipate di volontà nei Trattamenti sanitari, anche dette DAT;

Considerato che con le DAT è possibile formulare indicazioni sui trattamenti sanitari che l'individuo potrà ricevere nel caso in cui, un domani, non fosse nelle condizioni di comunicarle;

Evidenziato che attraverso le DAT è possibile definire indicazioni importanti nel caso eventuale e futuro in cui il cittadino non fosse in grado di esprimere, attraverso il diritto al consenso informato, le proprie scelte.

Dato atto che l'art.1 della legge 219/2017 stabilisce espressamente che “La presente legge, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e degli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione della persona e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge.”;

Evidenziato che con il citato provvedimento normativo è promossa e valorizzata la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico che si basa sul consenso informato nel quale si incontrano l'autonomia decisionale del paziente e la competenza, l'autonomia professionale e la responsabilità del medico. Contribuiscono alla relazione di cura, in base alle rispettive competenze, gli esercenti una professione sanitaria che compongono l'equipe sanitaria. In tale relazione sono coinvolti, se il paziente lo desidera, anche i suoi familiari o la parte dell'unione civile o il convivente ovvero una persona di fiducia del paziente medesimo;

Preso atto che “Ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi. Può rifiutare in tutto o in parte di ricevere le informazioni ovvero indicare i familiari o una persona di sua fiducia incaricati di riceverle e di esprimere il consenso in sua vece se il paziente lo vuole. Il rifiuto o la rinuncia alle informazioni e l'eventuale indicazione di un incaricato sono registrati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico”.

Dato atto che ai sensi dell'art.4 della L.219/2017 rubricato -Disposizioni anticipate di trattamento:

“1. Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso le DAT, esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. Indica altresì una persona di sua fiducia, di seguito denominata «fiduciario», che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.

2. Il fiduciario deve essere una persona maggiorenne e capace di intendere e di volere. L'accettazione della nomina da parte del fiduciario avviene attraverso la sottoscrizione delle DAT o con atto successivo, che è allegato alle DAT. Al fiduciario è rilasciata una copia delle DAT. Il fiduciario può rinunciare alla nomina con atto scritto, che è comunicato al disponente.

3. L'incarico del fiduciario può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento, con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione.

4. Nel caso in cui le DAT non contengano l'indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace, le DAT mantengono efficacia in merito

alle volontà del disponente. In caso di necessità, il giudice tutelare provvede alla nomina di un amministratore di sostegno, ai sensi del capo I del titolo XII del libro I del codice civile.

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 1, il medico è tenuto al rispetto delle DAT, le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico stesso, in accordo con il fiduciario, qualora esse appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente ovvero sussistano terapie non prevedibili all'atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita. Nel caso di conflitto tra il fiduciario e il medico, si procede ai sensi del comma 5, dell'articolo 3.

6. Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile del comune di residenza del disponente medesimo, che provvede all'annotazione in apposito registro, ove istituito, oppure presso le strutture sanitarie, qualora ricorrano i presupposti di cui al comma 7. Sono esenti dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, le DAT possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare. Con le medesime forme esse sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento. Nei casi in cui ragioni di emergenza e urgenza impedissero di procedere alla revoca delle DAT con le forme previste dai periodi precedenti, queste possono essere revocate con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l'assistenza di due testimoni.”

Vista la circolare n. 0000409 dell'8/2/2018 con la quale vengono fornite le prime indicazioni operative relative alla legge 22 dicembre 2017 n.219

Considerato:

1. che, in particolare, si rende necessario individuare nei Servizi Demografici - Ufficio di Stato Civile - il servizio competente alla ricezione dei testamenti biologici e alla loro conservazione, nonché approntare modelli uniformi per la stesura del testamento biologico e le dichiarazioni sostitutive cui debbono provvedere lo stesso dichiarante e il fiduciario;
2. che la struttura del Registro dei Testamenti Biologici, stabilita nel citato regolamento, prevede che debba riportare il numero progressivo delle dichiarazioni acquisite agli atti dell'ufficio, deve garantire l'esatta individuazione del dichiarante, la certezza della data e delle modalità di presentazione, la completezza e l'integrità del plico contenente la dichiarazione stessa ed in caso di deposito presso soggetto abilitato, i dati identificativi del depositario.

Visto il disciplinare per la raccolta e la conservazione delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario e la modulistica all'uopo predisposta;

Richiamata la propria competenza all'adozione del presente deliberato ai sensi e per gli effetti di cui all'art.48 del d.Lgs. 18.08.2000, n.267;

propone di deliberare

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato e ne costituisce dispositivo.

- di istituire, per le motivazioni riportate in premessa, il Registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario finalizzato alla raccolta e conservazione dei c.d. testamenti biologici, così come definiti in premessa;
- di stabilire e ribadire che le DAT devono essere consegnate personalmente all'ufficio dello stato civile che provvede all'annotazione in apposito registro.
- di dare atto che tale registro è riservato ai soli cittadini residenti nel Comune di Agropoli

- di approvare il disciplinare per la raccolta e la conservazione delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario e la relativa modulistica allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- di demandare al funzionario dell'area Servizi Demografici l'adozione delle modalità operative di dettaglio per l'attuazione di tale registro.

Il Sindaco
f.to Dott. Adamo Coppola

PARERE TECNICO del responsabile dell'area attività economiche e produttive -commercio -servizi demografici e statistici

Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU delle leggi sull'ordinamento degli EELL, approvato con D.Lgs 18/08/2000, n°267; per quanto riguarda la sola regolarità tecnica,esprime parere favorevole.

Data _____

La Responsabile
f.to Margherita Feniello

la Giunta comunale

Vista la suesposta proposta di deliberazione;

Dato atto che su tale proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole, del Responsabile del Servizio, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000;

Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta, il cui testo si intende qui integralmente riportato.

Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Dott. Adamo Coppola

L' ASSESSORE ANZIANO
f.to sig. Gerardo Santosuosso

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Francesco Minardi

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'Albo Pretorio:

Agropoli, li 02.03.18

IL MESSO COMUNALE

f.to D'APOLITO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

Agropoli, li 03.02.18

Il V. Segretario
f.to Dott. Giuseppe Capozzolo